



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI_RM
REG. ABF I

Prot. N° 0024174/18 del 15/11/2018

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE RECINTO

Seduta del 11/10/2018

Esame del ricorso n. 0005971/2018 del 03/01/2018

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 3115 - FINDOMESTIC BANCA SPA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE RECINTO

Seduta del 11/10/2018

FATTO

Esperito infruttuosamente il reclamo, la parte ricorrente si rivolgeva all'ABF chiedendo che, ai sensi dell'art. 125 bis TUB, fosse dichiarata la nullità della clausola relativa al TAEG, in ragione della mancata inclusione in quest'ultimo del premio delle polizze assicurative CPI connesse al contratto, e che, per l'effetto, fosse applicato il tasso nominale minimo dei BOT, con conseguente restituzione delle somme versate in eccedenza e rideterminazione degli importi ancora dovuti. In subordine la parte ricorrente chiedeva che la somma dovuta fosse pari alla differenza con quanto già versato alla data della definizione della controversia, con compensazione con l'eventuale debito residuo. Chiedeva, infine, il rimborso delle spese di assistenza professionale.

L'intermediario eccepiva che le polizze assicurative connesse al finanziamento fossero state correttamente escluse dal TAEG in quanto facoltative.

DIRITTO

La questione centrale del presente ricorso è quella di stabilire se le polizze assicurative CPI, avendo parte ricorrente limitato a quest'ultime le sue doglianze, vadano o meno inserite nel calcolo del TAEG.

Pertanto, premesso che alla vicenda in esame è applicabile l'art. 121 TUB e che le parti hanno versato in atti due differenti versioni del fascicolo informativo, che differiscono soltanto in merito al beneficiario della polizza, il problema è, quindi, verificare se le polizze



assicurative nel caso di specie siano state determinanti per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (c.d. polizze obbligatorie, cioè senza le quali il cliente non avrebbe ottenuto il finanziamento o non lo avrebbe ottenuto alle condizioni offerte).

Sui criteri per stabilire se una polizza possa ritenersi obbligatoria si è espresso il Collegio di Coordinamento con le decisioni n. 10617, 10620 e 10621 del 12 settembre 2017, che ha formulato il seguente principio di diritto: *“Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta, invece, carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:*

- *che la polizza abbia funzione di copertura del credito;*
- *che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;*
- *che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.*

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- *di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;*
- *ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;*
- *ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.*

Nel fare applicazione del suddetto principio al caso in esame, dalla documentazione versata in atti, emerge che:

- la polizza aveva funzione di copertura del credito;
- la durata dell'assicurazione era connessa a quella del finanziamento;
- era previsto il diritto di recedere esclusivamente entro 30 giorni dalla data di decorrenza;
- l'indennizzo era parametrato all'importo residuo del finanziamento;
- era prevista una commissione a favore dell'intermediario.

A ciò si aggiunga che l'intermediario non ha prodotto alcuna documentazione volta a dimostrare di avere offerto una comparazione dei costi da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza, o di aver offerto condizioni simili a soggetti con il medesimo merito creditizio senza la stipula della polizza. Invero con riferimento a tale ultimo profilo l'intermediario ha prodotto un solo contratto di finanziamento, senza polizza assicurativa, che, tuttavia, non è sufficiente per ritenere assolto l'onere di dimostrare di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza assicurativa, a soggetti aventi il medesimo merito creditizio.

Pertanto, deve accertarsi la nullità della controversa clausola relativa al TAEG, con l'effetto dell'applicazione del tasso legale sostitutivo ai sensi dell'art. 124 TUB - vigente all'epoca della stipulazione del contratto - e, quindi, con l'obbligo per l'intermediario di rideterminare – ai sensi della disciplina applicabile all'epoca della stipula del contratto – il piano di ammortamento, con conseguente restituzione alla parte ricorrente dell'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per quanto riguarda, infine, le spese di assistenza professionale sostenute dalla parte ricorrente, si deve premettere che esse rilevano come un danno patrimoniale risarcibile «là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo» (Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 3498 del 2012). In tale valutazione, questo Arbitro «deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l'accertamento dell'effettivo sostenimento dell'onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell'importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, risultando pertanto l'importo di tale componente di pregiudizio stimabile anch'esso in via equitativa» (Coll. di coord. ABF, decisione n. 3498 del 2012). Ne consegue che, tenuto conto di quanto versato in atti dalla parte ricorrente, la richiesta per le spese di assistenza professionale sostenute può essere liquidata in euro 350,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi.

Dispone altresì che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 350,00 per spese di assistenza professionale.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA